

STATUTO
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA GESTIONALE APS”

ART. 1. COSTITUZIONE

1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l’associazione di promozione sociale denominata

“ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INGEGNERIA GESTIONALE APS”
per brevità **“AiIG APS”**

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come **“Associazione”**).

1.2. Di tale denominazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3. L’Associazione ha sede nel comune di Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’autorità competente ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 117/2017.

1.4. L’Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2. SCOPO

2.1. L’Associazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2. In particolare, l’Associazione si propone di:

- promuovere lo sviluppo e la diffusione degli studi nel settore scientifico disciplinare dell’Ingegneria Economico-Gestionale presso le università italiane;
- favorire lo sviluppo ed il coordinamento delle ricerche nel medesimo settore scientifico disciplinare;
- favorire la diffusione delle informazioni, l’incontro e la cooperazione degli studiosi nel settore, anche tramite l’organizzazione di convegni, la pubblicazione di testi e di riviste periodiche;
- promuovere i collegamenti internazionali fra le studiose e gli studiosi italiani e i colleghi e le colleghe di università e centri di ricerca all’estero.

2.3. Ai fini del perseguimento del proprio scopo sociale, l’Associazione può istituire rapporti con associazioni nazionali ed estere e con associazioni internazionali che si propongono fini analoghi o che operino nello stesso campo.

2.4. L’Associazione si dota di un Codice Etico.

ART. 3. ATTIVITÀ

3.1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione si propone di operare nei settori

di cui all'art. 5, comma 1, lettera i), del D.Lgs 117/2017 e svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi la seguente attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017.

3.2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

3.3. L'Associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, può tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- c) patrocinare eventi e manifestazioni sui temi di cui all'art. 2;
- d) istituire premi e destinare somme a iniziative di studio, formazione, divulgazione e ricerca;
- e) organizzare corsi, incontri e convegni, attività di studio, di ricerca, sperimentazione e documentazione, nonché qualsivoglia momento di formazione ed informazione sui temi di cui agli scopi sociali;
- f) intraprendere attività editoriali, anche periodiche, per conto proprio o per soggetti terzi, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

3.4. L'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.lgs. 117/2017 saranno iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo i/le volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve assicurare i/le volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3.5. Se necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, l'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5 del D.lgs.

117/2017. In ogni caso, il numero di lavoratrici e lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare i limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

ART. 4. ASSOCIATI

4.1. L'Associazione deve avere in ogni momento, quali Associati, almeno sette persone fisiche o almeno tre associazioni di promozione sociale. Se il numero degli Associati diviene inferiore, esso deve essere reintegrato entro un anno.

4.2. I membri dell'Associazione si dividono in Associati Ordinari, Associati Onorari ed Associati Emeriti.

4.3. Gli Associati Ordinari si distinguono in Associati Ordinari di diritto e Associati Ordinari non di diritto. Possono essere Associati Ordinari di diritto docenti, ricercatrici e ricercatori di ruolo afferenti al settore scientifico disciplinare "Ingegneria Economico-Gestionale". Possono essere Associati Ordinari non di diritto docenti, ricercatrici e ricercatori di ruolo afferenti ad altri settori scientifici disciplinari, altro personale accademico (ad es., dottorandi e dottorande di ricerca o collaboratori e collaboratrici di ricerca con altre forme contrattuali), infine manager o dirigenti di organizzazioni non accademiche interessati/e al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

4.4. Possono essere Associati Onorari le persone fisiche o le associazioni di promozione sociale che facciano donazione all'Associazione di qualsivoglia bene mobile o immobile utile al perseguimento degli scopi di cui all'art. 2 o di un contributo finanziario di rilevante importanza, a giudizio del Consiglio Direttivo, ovvero, sempre a suo giudizio, che abbiano esplicato un'attività o un atto di rilevante vantaggio per l'Associazione stessa.

4.5. Possono essere Associati Emeriti le persone fisiche, non più in servizio, che siano state Associati ordinari di diritto, e che abbiano contribuito in modo significativo alla crescita dell'Associazione.

4.6. Per assumere la qualità di Associato, occorre farne domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda di ammissione entro novanta giorni dal suo ricevimento e comunicare la propria deliberazione all'interessato. La deliberazione del Consiglio Direttivo deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione. La deliberazione è annotata nel Libro degli Associati. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione.

4.7. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto presentare ricorso all'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulla domanda non accolta in occasione della sua prima adunanza successiva alla comunicazione della deliberazione di rigetto del Consiglio Direttivo.

4.8. Gli Associati sono tenuti a versare annualmente le quote associative in misura pari

agli importi periodicamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. La partecipazione alle attività dell'Associazione è ammessa esclusivamente agli Associati in regola con il versamento delle quote associative.

4.9. Gli Associati hanno l'obbligo di rispettare il Codice Etico.

4.10. La qualità di Associato non può essere temporanea e non è trasferibile.

4.11. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

4.12. Sono comunque escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa.

4.13. Associati Ordinari, Associati Onorari e Associati Emeriti hanno pari diritti e doveri.

ART. 5. RECESSO ED ESCLUSIONE

5.1. La qualità di Associato deve risultare dal Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde per morte, recesso o esclusione.

5.2. Ciascun Associato può in qualsiasi momento recedere dall'Associazione, senza dover fornire alcuna motivazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione.

5.3. Il Consiglio Direttivo decide l'esclusione di Associati con propria deliberazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità per due anni consecutivi;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione;
- condotta in violazione del Codice Etico.

5.4. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

5.5. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6. FONDO COMUNE

6.1. Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote versate dagli Associati al momento dell'iscrizione all'associazione e le

- quote annuali;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
 - c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
 - d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da enti pubblici o privati.

ART. 7. ESERCIZIO FINANZIARIO – BILANCIO D'ESERCIZIO

7.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio d'esercizio avverrà entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, fermi gli obblighi di deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

7.3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

7.4. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

7.5. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

7.6. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 8. ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il/la Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo sono gratuite.

ART. 9. COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

9.1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati.

9.2. L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- g) approva il Codice Etico;
- h) delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere; delibera sugli eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all'Assemblea e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10. CONVOCAZIONE E QUORUM DELL'ASSEMBLEA

10.1. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea è inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

10.2. Quando sia previsto un luogo fisico di svolgimento dell'adunanza, l'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede dell'Associazione purché in Italia.

10.3. La convocazione avviene a cura del/della Presidente, senza obblighi di forma, mediante avviso – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se previsto) dell'adunanza, sia di prima che di seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare – spedito almeno sette giorni prima della data fissata per l'adunanza a ciascun Associato e a ogni componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, a mezzo lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica o con qualsiasi mezzo che consenta di provare l'avvenuta ricezione da parte del soggetto destinatario. In casi di urgenza l'Assemblea può essere convocata con avviso spedito cinque giorni prima della data fissata. È fatto salvo quanto appresso previsto per il caso in cui l'avviso di convocazione consenta l'espressione del voto per corrispondenza. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

10.4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Ciascun Associato potrà, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, revisore legale o dipendente dell'Associazione.

Ogni Associato non può essere portatore di più di tre deleghe, qualora il numero degli Associati sia inferiore a cinquecento, o di cinque deleghe, qualora il numero degli Associati sia pari o superiore a cinquecento.

10.5. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza, se prevista nell'avviso di convocazione, purché sia in ogni caso possibile verificare l'identità degli Associati votanti e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Le specifiche modalità di espressione e trasmissione del voto per corrispondenza sono stabilite nell'avviso di convocazione, con l'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni:

- ove sia prevista l'espressione del voto per corrispondenza, l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere spedito almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza;
- le proposte di deliberazione devono essere indicate nell'avviso di convocazione o trasmesse unitamente all'avviso;
- se le schede di voto non sono trasmesse unitamente all'avviso di convocazione, questo deve indicare con quali modalità gli Associati possano richiedere ed ottenere le schede per l'espressione del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- può essere stabilito che il voto espresso per corrispondenza debba pervenire entro una certa data, anteriore di non oltre 3 giorni rispetto a quella fissata per la prima adunanza; in tal caso, non si computano i voti pervenuti dopo tale data; qualora nell'avviso di convocazione non sia previsto un termine entro il quale far pervenire il voto per corrispondenza, si computano i voti pervenuti fino al momento della votazione;
- gli Associati che abbiano espresso il voto per corrispondenza si considerano intervenuti in Assemblea ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea e per l'approvazione della deliberazione; questi, tuttavia, non si computano ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea qualora siano poste in votazione proposte di deliberazione diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione o trasmesse unitamente ad esso;
- gli Associati che abbiano espresso il voto per corrispondenza possono modificare o revocare in Assemblea il voto in precedenza espresso;
- le schede dei voti espressi per corrispondenza devono essere conservate a cura del Consiglio Direttivo;
- deve essere data tempestiva comunicazione agli Associati delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

10.6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al/alla presidente della riunione, anche a mezzo di persone incaricate, di verificare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.7. L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti, fatto salvo quanto previsto agli artt. 5, 10.8 e 10.9. In seconda convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti qualunque sia il loro numero, fatta eccezione per quanto previsto agli artt. 5, 10.8 e 10.9.

10.8. Per la modifica dello statuto è necessario l'intervento ed il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione, mentre in seconda convocazione è sufficiente l'intervento di almeno un terzo degli Associati e la delibera assunta a maggioranza assoluta degli intervenuti.

10.9. Per lo scioglimento dell'Associazione, la nomina del soggetto liquidatore o dei soggetti liquidatori e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati sia in prima che in seconda convocazione.

10.10. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario o una segretaria con l'incarico di redigere il verbale della riunione.

ART. 11. COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da 13 membri e composto come segue:

- un componente è di diritto la persona che riveste la carica di Presidente fino all'Assemblea convocata per la nomina dei restanti componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del seguente punto;
- i restanti dodici componenti sono nominati dall'Assemblea scelti tra gli Associati che risultano iscritti nel registro degli Associati, o comunque iscritti all'Associazione, da almeno quattro (4) anni solari; almeno tre di essi non devono aver fatto parte del Consiglio Direttivo precedente.

11.2. Risultano nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta nominato la persona candidata con maggiore anzianità di appartenenza all'Associazione.

11.3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il/la Presidente.

11.4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due esercizi, con scadenza all'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

11.5. Nel caso in cui uno, una o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, gli altri componenti del Consiglio provvedono a convocare l'Assemblea per la sostituzione dei Consiglieri cessati, nel rispetto dei criteri fissati all'articolo 11.1. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo in

carica.

11.6. Quando è previsto un luogo fisico di svolgimento della riunione, il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o anche in altro luogo, purché in Italia. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, mediante avviso – contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (se previsto) della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare – spedito ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo posta elettronica o con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita ventiquattro ore prima della data fissata per l'adunanza. Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri dell'Organo di Controllo, ove previsto. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che la riunione del Consiglio Direttivo si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

11.7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 4.5, per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.8. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

11.9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal/dalla Presidente o, in sua assenza, dal/dalla Vicepresidente con maggiore anzianità o, in assenza anche di questi, dal membro del Consiglio designato dagli intervenuti.

11.10. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato da Presidente e da chi ha svolto il ruolo di segretario o notaio e trascritto nel relativo libro.

ART. 12. COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

12.2. Il Consiglio Direttivo può nominare un comitato esecutivo e fino a due Vice Presidenti.

12.3. Il Consiglio Direttivo delibera sugli importi della quota di iscrizione e della quota associativa annuale dovuta da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

12.4. Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa una persona con ruolo di Tesoriere ed una con il ruolo di Segretario, anche tra persone estranee, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

12.5. Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al/alla Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta nelle forme di legge.

ART. 13. PRESIDENTE

13.1. Il/la Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione, ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

13.2. Il/la Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

13.3. Al/alla Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

13.4. Il/la Presidente cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente a lui/lei delegati dal Consiglio.

13.5. In caso di impedimento del/della Presidente, i suoi compiti sono svolti dalla persona più anziana che detiene il ruolo di Vice Presidente ovvero, in caso di impedimento anche di questi, dall'altro/a Vice Presidente o, in subordine, dal membro del Consiglio più anziano.

ART. 14. ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

14.1. L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo, monocratico o collegiale (composto in quest'ultimo caso da tre componenti effettivi e due supplenti), e/o un Revisore Legale, anche società di revisione legale.

14.2. La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

14.3. L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della sua carica. I suoi componenti possono essere riconfermati.

14.4. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

14.5. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

14.7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.8. Nei casi consentiti dalla legge, l'Organo di Controllo, che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui l'Assemblea nomini un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

14.9. In caso di nomina di un Organo di Controllo collegiale, le relative riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

14.10. L'Organo di Controllo, ove previsto, assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

14.11. L'Organo di Controllo cura la tenuta del Libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

ART. 15. SCIoglimento

15.1. In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'Assemblea nominerà uno o più soggetti liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

15.2. In tal caso, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

ART. 16 DISPOSIZIONI INTERPRETATIVE

16.1 Quando nel presente statuto un sostantivo viene utilizzato solo al maschile o solo al

femminile, in esso deve intendersi in ogni caso ricompreso anche l'altro genere.

ART. 17. RINVIO

17.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Domenico Garofalo notaio